

Introduzione

In questa tesi vengono trattati, sotto un profilo storico giuridico, alcuni tra i più importanti istituti del diritto familiare romano. Indubbiamente, esso si configura come uno dei settori più delicati e questo a ragione di una vasta serie di motivi, come si avrà modo di verificare in quelli di seguito elencati. In particolare, ciò che, più di ogni altro, mi ha indotto a parlarne in questo lavoro, riguarda la graduale crescita vissuta dalla famiglia romana e, di conseguenza, da tutti gli istituti che vi si riconnettono.

La *patria potestas*, ad esempio, quale situazione giuridica soggettiva attiva, attribuiva al suo titolare, il *pater familias*, quattro importanti facoltà che, come si vedrà in seguito, vennero limitate dall'ordinamento giuridico romano in concomitanza con il graduale sviluppo vissuto dalla comunità cittadina: il *ius vendendi*, ossia il diritto che consentiva al *pater familias* di vendere il proprio figlio e sul quale intervennero i Decemviri al fine precipuo di sanzionarne eventuali abusi che sovente si verificavano nella pratica di tutti i giorni; il *ius vitae ac necis* che, addirittura, consentiva al suo titolare di scegliere se mantenere in vita o meno i propri sottoposti, figli o mogli colpevoli di aver commesso adulterio; il *ius noxae dandi* che permetteva al *pater* di consegnare alla persona offesa il proprio figlio che si fosse reso responsabile, con la propria condotta, di un delitto; infine il *ius exponendi*, ossia il diritto, per il *pater*, di abbandonare i figli appena nati in un luogo pubblico, condannandoli a morte o al recupero da parte di un terzo. Difatti, nell'antica Roma, era presente al Foro Olimpico la cosiddetta "Colonna lattaria", ove venivano lasciati i bambini esposti alla mercé di chiunque: delle balie che potevano nutrirli, delle famiglie che potevano adottarli, degli aruspici che potevano squartarli per le pratiche divinatorie.

Il fatto che queste facoltà attribuissero al proprio titolare, il *pater familias*, degli ampissimi poteri che, come detto, potevano addirittura consistere nel diritto di mettere a morte il proprio sottoposto, ha indotto le più importanti istituzioni politiche della comunità romana a intervenire per regolamentarne l'esercizio, a dimostrazione di una graduale crescita vissuta dall'ordinamento giuridico nel suo complesso. Ciò, ovviamente, al fine di intervenire in questioni privatistiche che, fino a quel momento, erano interamente rimesse all'autonomia privatistica che si manifestava all'interno di ciascuna *familia*.

Come sappiamo, ma come è utile ricordare, il termine *familia*, nelle fonti giuridiche dell'antica Roma, assumeva diversi significati.

In senso economico, la *familia pecuniaque* costituiva un insieme di beni che appartenevano ad una determinata persona: in età arcaica schiavi e bestiame (ricchezza mobiliare); a partire dall'età repubblicana, patrimonio (comprensivo anche di beni immobili): si trattava, in buona sostanza, dell'intero complesso patrimoniale di un soggetto.

Tuttavia, secondo un orientamento tradizionale teorizzato da una parte della dottrina, i termini *familia* e *pecunia* andrebbero considerati disgiuntamente, in quanto rappresentativi di realtà patrimoniali diverse. Così, il termine con il quale indicare il patrimonio comprensivo di tutti i beni sarebbe stato *familia*. È probabile che soltanto in età avanzata si sia passati al binomio *familia pecuniaque*, evidentemente al fine di accostare al termine *familia* (patrimonio) anche la nozione di *pecunia* (denaro), specificando che la *pecunia* poteva rientrare, a pieno titolo, nella nozione di patrimonio.

Anche sul significato di *pecunia*, però, la dottrina è tutt'altro che concorde: da una parte, infatti, c'è chi sostiene che il termine indicasse l'intero patrimonio comprensivo di tutti i beni; dall'altro, invece, vi è chi ritiene che *pecunia* rappresentasse soltanto una parte (la meno rilevante) dei beni.

Ai tempi delle XII Tavole non sembrerebbe attestato l'impiego di *pecunia* nel significato di patrimonio: il presupposto di tali ipotesi, basato sulle etimologie pastorali del termine avanzate dai grammatici latini (che ricollegano l'etimo di *pecunia* alla nozione di *pecus* quale bestiame da pascolo), non sembrerebbe però sostenibile: il termine *pecunia*, infatti, sembrerebbe indicare più propriamente il mezzo di scambio. Difatti, se si considera lo sviluppo dei mezzi di produzione e delle forme di sussistenza nell'antica Roma, è palese il passaggio da un'economia prevalentemente pastorale (con il termine *pecunia* che alludeva al bestiame) ad una forma mista, caratterizzata anche dallo sfruttamento della terra, in cui *pecunia* avrebbe continuato a rappresentare linguisticamente la nozione astratta di ricchezza, nonostante quest'ultima fosse concretamente costituita anche da cespiti diversi dal bestiame. Forse sarebbe più appropriato considerare il termine *pecunia* come una parte soltanto del patrimonio, più precisamente i beni con cui soddisfare le obbligazioni a sfondo patrimoniale. In questa misura, lungi dal dimostrare nel senso un'identità di *pecunia* con la nozione di patrimonio, sembrerebbe che il termine *pecunia* indicasse un mezzo di scambio. Sta di fatto

che si trattava di una nozione da tenere in un primo momento separata da quella di *familia* che, invece, alludeva al patrimonio di un soggetto. Tale ipotesi è altresì corroborata da un ulteriore dato: il regime arcaico delle multe. In tempi remoti, infatti, l'entità delle multe poteva essere espressa in un certo numero di *pecudes*; in un secondo momento, invece, la multa si sarebbe concretizzata in una vera e propria sanzione danarosa (cioè *pecunia*). Ciò nonostante, mentre nelle fonti viene spesso richiamato il concetto di denaro (*pecunia*), attraverso l'indicazione del *quantum nummorum* esigibile della sanzione, quando si tratta di individuare l'entità di una sanzione mediante una certa porzione di patrimonio, quest'ultimo era denominato con il termine *familia*. Così appare evidente il diverso impiego dei termini *pecunia* e *familia*; e tale impiego, che sembrerebbe contribuire a rendere meno credibile l'idea che *pecunia* indicasse, in antico, la totalità dei beni patrimoniali, appare abbastanza significativo in quanto riscontrabile da formule legislative risalenti nel tempo.

Vero, però, che alcune fonti che si hanno a disposizione dimostrano, a scampo di equivoci, l'impiego di *pecunia* per indicare l'intero patrimonio. Tuttavia, le fonti in questione risalgono all'incirca al I secolo a.C. e, quindi, sembrerebbero attestare l'interpretazione data da Cicerone a proposito del termine *pecunia* presente nelle XII Tavole (tab. 5, 7) e riferibile all'intero patrimonio dell'infermo di mente.

Chiaro che il mutamento riscontrabile dalle fonti di quest'ultimo periodo è dovuto, in modo particolare, a fattori ben posteriori alle XII Tavole, connettendosi piuttosto all'affermazione dell'economia monetaria.

Difatti, se in età arcaica si riscontrava spesso l'impiego di una molteplicità di oggetti differenti per i diversi impieghi della moneta (pagamento, adempimento di un'obbligazione, misura di un valore, conservazione della ricchezza, mezzo di scambio), in età più avanzata, con il definitivo affermarsi della moneta e della sua circolazione, la *pecunia* nel senso di denaro poteva essere impiegata come denominazione astratta della ricchezza: tutte le *res*, infatti, erano convertibili e quantificabili attraverso la stessa moneta.

Così, con l'affermarsi della moneta nella vita economica dell'*Urbe*, l'accostamento di *pecunia* a *familia*, in un primo momento del tutto pleonastico, divenne un modo di dire rafforzativo, radicandosi anche nel lessico.

Non sembra quindi provato l'impiego del termine *pecunia* per indicare il complesso di beni pertinenti al *pater familias*.

Se poi si considera quanto sostenuto dalla dottrina in merito all'uso dei termini *familia* e *familia pecuniaque* per indicare la totalità dei beni che facevano capo ad un soggetto, *pecunia* aveva una valenza decisamente più limitata rispetto a dette espressioni. Per questo motivo non meritano di essere accolte tutte quelle ipotesi di coloro che, muovendosi dalla progressiva visione dicotomica del patrimonio romano arcaico, hanno di volta in volta attribuito al termine *pecunia* un significato coincidente con quello di una delle due supposte parti dello stesso patrimonio.

Ora, a prescindere da questi dati filologici comunque molto interessanti, è sul concetto di *familia* in senso personale che ho concentrato la mia attenzione.

Essa, meglio conosciuta con il termine di *familia proprio iure dicta*, era un insieme di persone accomunate dalla presenza di un *pater familias* ancora in vita, ciascuna delle quali aveva un proprio *status familiae*, ossia una condizione giuridica all'interno del un gruppo familiare.

Tuttavia, anche sul concetto di *familia proprio iure dicta* sono state prospettate svariate teorie dottrinali che, come si vedrà in modo più approfondito nei capitoli che seguono, miravano, più che altro, a metterne in luce le peculiarità, soprattutto in relazione al comportamento tenuto dall'ordinamento giuridico romano.

Queste, in un primo momento, furono orientate a rimettersi quasi del tutto ai dettami promananti dalla giurisprudenza pontificale, mentre successivamente, come detto, divennero più inclini a intervenire su questioni interfamiliari, precedentemente rimesse all'autonomia privatistica. Tale mutamento ebbe presumibilmente luogo in ragione delle caratteristiche di un ordinamento giuridico patriarcale composto da numerose famiglie che, come ovvio che fosse, ne rispecchiavano completamente la struttura e le principali funzioni. Esse, come verrà più volte sottolineato in questo mio lavoro di tesi, funzionavano alla stessa stregua di microimprese finalizzate alla produzione di beni e/o di servizi, nella fattispecie volte a garantire discendenti ai quali perpetuare il proprio patrimonio, il proprio nome, i propri costumi (*mores*) e, in modo particolare, i propri *sacra privata*, ossia i rituali religiosi che le famiglie romane avevano il compito di tramandarsi di generazione in generazione, al fine di ingraziarsi le numerose divinità venerate dai cittadini della comunità romana. Essi, in cambio di favori e benevolenza divina (*pax deorum*), erano assolutamente disposti a compiere tutti i rituali possibili ed immaginabili, sulla base di un rapporto, potremmo dire, sinallagmatico, in quanto imperniato sul noto principio del *do ut des*.

Si tratta, come è rilevabile, di aspetti che avevano ovviamente a che fare con la vita dei *cives* che, all'interno della propria famiglia, veneravano gli dei e osservavano tutte quelle prescrizioni di cui erano a conoscenza i pontefici, esperti sacerdoti in grado di spiegare le modalità di compimento dei riti religiosi.

Alla luce di tali aspetti, il mio lavoro di tesi verte all'inizio a indagare, nell'ambito del primo capitolo, il Sapere dei Pontefici a partire dalla comunità romana per arrivare a quella etrusca, valutandone il relativo cambio di prospettiva. Costoro, infatti, congegnarono i primi paradigmi negoziali in base a tecniche ermeneutiche di elaborazione del *ius* derivanti da un sapere onnicomprensivo, che spaziava dagli aspetti puramente religiosi fino a quelli più squisitamente giuridici. Per questi motivi conviene iniziare a trattare il contesto storico in cui operarono questi sacerdoti e, di conseguenza, prese forma il diritto.

A tal punto, e sulla scorta delle suddette considerazioni, mi preme sottolineare, sempre per mettere in risalto il graduale sviluppo vissuto dalla famiglia e da tutti gli istituti che ne facevano parte, come nella storia del diritto romano andavano distinte due specie di rapporti familiari. In primo luogo, vanno tenuti presenti quelli che si riferivano all'organismo della famiglia nel senso antico e romano del termine, come detto la *familia proprio iure dicta*. In secondo luogo, poi, vanno considerati quelli che, invece, riguardavano un concetto di famiglia naturale in senso più moderno. Queste due categorie di rapporti sono essenzialmente diverse per il semplice fatto che diverse sono la struttura e la funzione sociale di quella che, nell'antica Roma, era considerata la famiglia e della famiglia naturale, per la quale, invece, i Romani non coniarono un nome preciso.

Nel corso della storia del diritto romano tale antitesi tende via via a scemare, fino a venir meno in un contesto sociale totalmente diverso, più favorevole allo sviluppo della famiglia naturale. Nelle nuove società formatesi successivamente alla caduta del mondo antico le ultime reminiscenze inerenti l'organizzazione della *familia* romana arcaica scomparvero definitivamente e alcuni termini romani - quali *patria potestas*, *iustae nuptiae*, *adrogatio*, *adoptio*, oltre agli stessi termini derivanti dalla *familia*, quali *pater familias* e *filius familias* - vennero ad assumere un significato sotto ogni aspetto differente.

Va ora introdotto il tema che mi ha particolarmente interessato e sul quale ho, di conseguenza, concentrato la mia attenzione.

Si tratta dell'evoluzione storica dell'*adoptio*, nelle sue due forme dell'*adrogatio* (arrogazione) e dell'*adoptio in iure* (adozione in senso stretto), che in questo mio lavoro di tesi viene prevalentemente trattata sotto un profilo storico-giuridico. Anche l'*adoptio*, come molti altri istituti del diritto familiare e del diritto romano in generale, mutò nel corso del tempo, in stretta correlazione con la costante crescita e le conseguenti trasformazioni vissute dall'ambiente sui piani economico, giuridico, politico e sociale. A tal proposito, basti evocare il fatto che Roma, alle origini, cioè nella sua fase storica più arcaica, non era che una modesta comunità primitiva basata sull'agricoltura e sulla pastorizia, fondamentalmente incline al combattimento e interamente dominata dalla religione, mentre, col passare dei secoli, soprattutto durante il periodo classico del diritto romano, divenne una vera e propria potenza militare ed economica, che svolgeva un ruolo egemone del Mediterraneo.

Risulta dunque comprensibile, perciò, che i molteplici cambiamenti avvenuti sui piani economico, giuridico, politico e sociale finirono per interessare ogni singolo aspetto della vita della comunità. Dal punto di vista giuridico il sistema romano, in un primo momento prevalentemente consuetudinario in quanto imperniato sugli antichi *mores maiorum*, col tempo divenne essenzialmente un sistema giurisprudenziale. La stessa figura del giurista, nella storia della giurisprudenza romana, assunse volti diversi a seconda delle diverse epoche vissute: sacerdote (pontefice) in età arcaica, aristocratico (*nobilis*) nel periodo della repubblica, consigliere amico del *Princeps* negli anni tra Augusto e gli Antonini, grande funzionario dell'amministrazione severiana e poi tardoantica.

Il mio lavoro - che prende le mosse, come poc'anzi dichiarato, dalla considerazione del ruolo dei pontefici, dal momento che costoro si configurano quali primi veri giuristi dell'antica Roma - si articola attorno al tema dell'*adrogatio* (quarto capitolo), indagato alla luce delle configurazioni assunte dai concetti di Famiglia e di Patria Potestà (capitolo secondo) e del Matrimonio e della Filiazione nell'antica Roma (capitolo terzo) e in funzione della sua evoluzione in *adoptio* in età repubblicana (capitolo quinto) e, successivamente, imperiale (capitolo sesto).

Capitolo I

Il Sapere dei pontefici.

I.1 Le origini della comunità romana.

Nella storia del diritto romano, per ragioni di ordine sistematico, si è soliti distinguere tra diversi periodi storici. Una certa rilevanza, in ragione del fatto che, probabilmente, venne fondata la città di Roma, ebbe l'età arcaica. Si trattava di un'età che va, per l'appunto, dalla fondazione dell'*Urbe* (secondo la tradizione intorno al 753 a.C.) alla seconda metà circa del III secolo a.C. Il regime costituzionale era dapprima monarchico poiché imperniato su *rex*, *Senatus* e *comitia curiata* e, dalla fine del VI secolo a.C., repubblicano e quindi basato su magistrature, *Senatus* e altre assemblee popolari: ai *comitia curiata* si aggiunsero, infatti, i *comitia centuriata* e i *concilia plebis*¹.

Il primo nucleo urbano prese forma entro una ristretta rete di istituzioni e poteri ancora rudimentale, ma già ben delineata: agricoltura, pastorizia, guerra e religione erano i principali interessi dei cittadini romani di questo preciso periodo storico. Roma, infatti, nacque come un modesto villaggio agricolo e pastorale i cui abitanti costruivano delle capanne sulle cime dei colli e conducevano greggi e mandrie di bestiame nella campagna circostante. Oltre a praticare l'attività agricola, i cittadini romani erano fondamentalmente inclini al combattimento, tenendo in considerazione il fatto che uno dei più grandi lavori collettivi dell'antica comunità romana, dalle origini della sua vita e fino alla fine dell'età regia, fu probabilmente la guerra. Difatti Roma, alla stessa stregua di ogni altra coeva comunità dell'Italia tirrenica, si organizzava soprattutto in funzione della guerra. Il popolo (dal verbo *populo*, "saccheggiare", "devastare")² era innanzitutto orientato al combattimento, al fine di espandersi dapprima nel Lazio e poi nel resto della penisola e, di conseguenza, svilupparsi sotto ogni punto di vista. Roma, pertanto, era una città altamente insicura e sottoposta a bruschi ed improvvisi sconvolgimenti come incursioni nemiche, crisi alimentari, carestie, epidemie e guerre. Se la guerra poteva considerarsi un importante lavoro collettivo, non da meno bisognava intendere la religione. Essa, infatti, svolse un ruolo di vitale importanza

1. M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Giappichelli editore, Torino, 2004, p. 6.

2. C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Carocci editore, Urbino, 2012, p. 32.

all'interno della comunità romana poiché, per quanto ancorata alla sfera del sacro, col passare del tempo riguardò ogni singolo aspetto della vita sociale. I cittadini romani, infatti, desideravano ottenere dagli dei sicurezza e protezione, per sé stessi, per le proprie famiglie, per le proprie terre e per il proprio bestiame. Per ingraziarsi gli dei era quindi necessario compiere, nel modo più aderente possibile alle prescrizioni religiose, rituali formali e solenni che *i cives* dovevano compiere onde evitare di incorrere nella collera delle divinità; esse, infatti, erano considerate potenze lontane e temibili da blandire, per l'appunto, con sacrifici e rituali pienamente aderenti alle prescrizioni religiose. La religione era dunque considerata un dovere morale e civile per ogni cittadino che volesse intraprendere qualsiasi tipo di attività al fine di ottenere la benevolenza divina. Essa era in un certo senso basata su un rapporto sinallagmatico imperniato sulla formula del *do ut des*: i cittadini romani realizzavano correttamente questi rituali religiosi destinati agli dei che, dal canto loro, assicuravano in cambio protezione e favori.

Così intesa, la religione romana aveva decisamente poco in comune con quelle ancora oggi esistenti, non toccando in nessun modo la sfera sentimentale. Essa figurava, piuttosto, come un comportamento definito nel rispetto dei doveri che i cittadini romani avevano verso le divinità e dall'adempimento di obbligazioni che ne derivavano, risolvendosi nell'osservanza di rituali formali e solenni e nel riconoscimento delle gerarchie. Per questo motivo la religione romana venne considerata «fredda, ritualistica, decadente e incapace di elevare gli uomini verso una qualsiasi trascendenza»³. Tale impostazione della religione era condivisa dai Romani durante tutto il periodo dell'età arcaica, dalla fondazione della città fino alla repubblica; essa inizia a perdere questa sua peculiare connotazione intorno al I secolo *a.C.* per tornare nuovamente in auge, soprattutto per scopi di carattere politico-istituzionale, durante il principato di Augusto. Tuttavia cominciò ad essere sempre meno sentita come un aspetto propriamente formale, dal momento che i Romani erano sempre più affascinati dai rituali e dalle religioni orientali, fino a cadere definitivamente in disuso con l'avvento del cristianesimo. Difatti, nel 313 *d.C.*, il Cristianesimo si sostituì agli dei tradizionali della religione politeista romana divenendo, con Costantino, un vero e proprio culto pubblico.

3. F. VAN HAEPEREN, *Le collège Pontifical (3es a.C.-4es p.C.). Contribution à l'étude de la religion publique romaine*, Institut Historique belge de Rome, Bruxelles-Roma, 2002, p. 5.

Anche la religione romana dell'età arcaica era considerata una religione di Stato dal momento che a Roma vigeva la distinzione tra *sacra publica* e *sacra privata*: se i culti pubblici erano gestiti da sacerdoti addetti alla loro celebrazione e da appositi magistrati officianti, i *sacra privata*, ossia i rituali domestici che le famiglie romane si tramandavano di generazione in generazione⁴, erano affidati ai *pateres familiarum*, che ne erano a conoscenza grazie alle istruzioni fornite dai uno dei più importanti collegi sacerdotali che operavano a Roma in questo periodo storico: il collegio dei pontefici.

I.2 Etimologia della parola pontefice.

Prima di esaminare la struttura e le funzioni ricoperte dai singoli membri del collegio pontificale, è importante soffermarsi sulle origini della parola pontefice. Si tratta, infatti, di un argomento tutt'oggi molto controverso e sul quale vale la pena impostare un breve discorso che, a rigor di logica, prende spunto dalle diverse congetture avanzate da esperti e studiosi della materia. L'etimologia della parola *pontifex*, infatti, ha suscitato la curiosità degli antichi e l'interesse dei moderni. I primi, in particolare, proposero diversi significati della parola *pontifex*, nonostante la maggior parte di essi fosse concorde nel ritenere che il suffisso *-fex* derivasse dal verbo latino *facere* (fare); i contrasti più evidenti, infatti, avevano a che fare con l'origine dell'elemento *-ponti*: per alcuni questo termine alludeva alla parola *pons* (ponte), per altri, invece, derivava da *posse* (potere). Per Quinto Mucio Scevola (console nel 95 a.C. e pontefice massimo a partire dall'89 a.C.), la parola *pontifex* deriverebbe da *posse* e *facere*⁵. Secondo l'opinione di questo pontefice, condivisa per altro da Plutarco, il *pontifex* sarebbe stato «*qui (sacra) potentia fecit*»⁶, letteralmente colui che era esperto di *sacra* e si occupava di diritto sacro, ma con una cosiddetta “potenza” intesa, nella fattispecie, come influenza e autorevolezza sui cittadini romani. Difatti i pontefici, in ragione di questa loro autorevolezza, ricoprivano un posto di grande prestigio nel panorama sociale di Roma, essendo la maggior parte di loro in gran parte composta da soli patrizi, senza dubbio la classe d'élite della antica società romana; ciò, perlomeno, fino al plebiscito Ogulnio del 300 a.C. che, come si vedrà nel paragrafo successivo, sancì la fine di questo importante privilegio, consentendo l'accesso al

4 . C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, cit., p. 41.

5 . VARRONE, *La lingua latina*, 83.

6 . F. VAN HAEPEREN, *Le collèges Pontifical (3es a.C.-4es p.C.)*, cit., p. 429.

pontificato anche alla classe dei plebei. Se, invece, si accettasse una diversa interpretazione, il pontefice sarebbe il sacerdote in grado di celebrare dei sacrifici per potenti entità quali erano gli dei; in tal caso, quindi, il termine *potentia* alluderebbe all'entità divina venerata da ciascun cittadino romano. La dottrina romanistica moderna, tuttavia, è assolutamente incline a rigettare quest'ultima interpretazione basata, fondamentalmente, sul verbo *posse* con tutte le sfaccettature del caso; i moderni, dunque, sembrerebbero preferire l'interpretazione secondo la quale il termine *pontifex* deriverebbe da *pons* e *facere*⁷. Il primo ad aver teorizzato un simile punto di vista fu Terenzio Varrone, storico letterato e scrittore del I secolo a.C. Per costui il termine *pontifex* deriverebbe, come detto poc'anzi, da *pontem* e *facere*⁸: i pontefici, infatti, erano costruttori di ponti: essi realizzavano dei viadotti attraverso degli incastellamenti su cui si ponevano delle pietre rastremate e infine il cuneo centrale. Probabilmente è grazie a queste loro capacità che, in epoca preistorica, i pontefici costruirono i primi villaggi di legno su palafitte collegate proprio con ponti di allacciamento alla terraferma. In virtù di tali congetture è stata loro attribuita la costruzione, al tempo del quarto re di Roma (Anco Marcio), del primo ponte di legno sul fiume Tevere (il Sublicio). È probabile che queste interpretazioni del termine *pontifex* abbiano preso spunto dal mondo greco ove i sacerdoti cosiddetti *gephyraei* erano, con molta probabilità, dei costruttori di ponti. Tuttavia non è possibile giungere a delle conclusioni certe dal momento che non si dispone di un vero e proprio termine greco equivalente a quello latino *ponti-fex*. In dottrina, infatti, si è congetturato che questi sacerdoti greci, più che essere dei veri e propri costruttori di ponti, ne erano in realtà dei riparatori o ricostruttori e che, durante queste operazioni di restaurazione, offrivano rilevanti informazioni per la celebrazione di importanti sacrifici destinati alle diverse divinità. Questa, ad esempio, fu l'opinione di Dionigi di Alicarnasso il quale, in una delle sue opere più importanti (Antichità romane) si concentra proprio sulle origini della parola *pontifex*, alludendo ad un sacerdote romano appositamente selezionato da Numa Pompilio per rimettere in piedi un ponte di legno. Françoise Van Haeperen, in particolare,

7 . F. VAN HAEPEREN, *Le collègue Pontifical (3es a.C.-4es p.C.)*, cit., p. 44.

8 . VARRONE, *La lingua latina*, 83.

adotta l'espressione *remettre en état* ("rimettere in condizione") per indicare quest'autorevole punto di vista dell'autore greco secondo il quale i pontefici ricostruivano i ponti⁹.

Indipendentemente dall'una o dall'altra interpretazione, è possibile constatare, in entrambi i casi, una certa somiglianza tra questi due sacerdozi (quello dei pontefici e dei *gephyraei*) al punto tale da indurre buona parte degli storici a farne presumere una comune discendenza indoeuropea; ma la similarità tra le due tipologie di sacerdozi cui si è fatta poc'anzi menzione deriva, fondamentalmente, dal richiamo al termine *pons* che fungerebbe da comune denominatore tra le differenti interpretazioni prospettate dagli storici antichi. Come costruttori di ponti, infatti, i pontefici collegavano (per l'appunto con un ponte) il mondo del sacro con quello del profano al fine di garantire una pacifica convivenza tra i cittadini romani e le molteplici divinità, svolgendo così un importantissimo ruolo di intermediazione tra l'umano e il divino; in qualità di riparatori di ponti, invece, riparavano gli errori cui cittadini romani e gli altri sacerdoti potevano incorrere nel compimento di certi rituali religiosi che, come si vedrà, dovevano obbligatoriamente compiersi entro i tempi e secondo le modalità prestabilite dal collegio pontificale. Se questi due orientamenti dottrinali riguardanti il significato della parola *pons* appaiono come i più attendibili, essi non sono comunque gli unici; per altri storici, infatti, la parola *pons* significava "via", "sentiero"¹⁰: i pontefici, così, sarebbero stati, più precisamente, delle guide in grado di indicare il sentiero da prendere e la strada giusta da seguire. Parrebbe che in epoca preistorica gli antenati delle genti latine, compresi i padri fondatori della città di Roma, fossero stati condotti dapprima in Europa, poi in Italia ed infine nel Lazio proprio da sacerdoti-sciamani che fungevano da guide lungo strade e percorsi da loro stessi tracciati¹¹. Come detto, gli storici moderni sembrerebbero accogliere la teoria dei pontefici come costruttori di ponti, nonostante per alcuni di loro il termine pontefice, anziché di origine romana, sarebbe di derivazione italica e perciò appartenente ai popoli italici di stirpe indoeuropea come Osci e Umbri. Tuttavia queste teorie che i moderni hanno elaborato, al pari di quelle degli antichi, non appaiono del tutto convincenti¹². Per questo motivo non è

9. F. VAN HAEPEREN, *Le collège Pontifical (3es a.C.-4es p.C.)*, cit., pp. 13- 14.

10. *Ivi*, pp. 38-45.

11. C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, cit., p. 42.

12. *Ibid.*, nt. 7.

possibile basarsi su dati certi, per quanto ogni punto di vista sia considerato più che attendibile.

I.3 Il collegio dei pontefici: composizione e competenze.

A prescindere da questi rilevanti dati filologici attinenti l'etimologia della parola *pontifex*, è importante soffermarsi sulla composizione e sulle competenze di quello che, senza ombra di dubbio, era uno dei più importanti organi sacerdotali per una serie di motivi che verranno di seguito elencati. Si trattava, con molta probabilità, di un istituto esclusivamente romano, quindi né di derivazione italica, né di derivazione etrusca. È probabile, infatti, che questo sacerdozio dell'antica Roma nacque sulla base di precedenti gentilizi ignoti con lo scopo principale di tutelare gli interessi dapprima esclusivamente religiosi e poi anche politici¹³. I pontefici, infatti, oltre che sacerdoti interpreti della religione romana, col tempo divennero anche degli esperti giuristi in quanto esclusivi depositari del sapere giuridico romano. Anzi, è possibile affermare senza mezzi termini che il diritto romano, nel corso dell'età arcaica, si trovava nelle mani di questa ristretta cerchia di sacerdoti che, a detta di molti, costituiva la prima vera classe di giuristi nell'antica Roma¹⁴. Se inizialmente i pontefici erano chiamati in causa soltanto per illustrare le modalità con le quali celebrare i rituali religiosi destinati alle più importanti divinità, successivamente divennero sapienti conoscitori e gelosi interpreti delle forme di atti e azioni processuali, dei *mores maiorum* e di tutto il *ius civile* riguardante i *cives* soltanto e comprensivo del cosiddetto *ius Quiritium* (il diritto dei Quiriti, probabilmente i primi membri della collettività cittadina romana). Per questo motivo la loro conoscenza crebbe in modo considerevole fino a sedimentarsi come un sapere onnicomprensivo e universale. Stante l'importanza di questo sacerdozio, è opportuno esaminarne le origini, anche per meglio comprenderne le peculiarità.

Secondo quanto riportato da Tito Livio, Numa Marcio fu il primo pontefice della storia romana: egli fu nominato *pontifex* dal secondo re di Roma Numa Pompilio, il quale istituì un nuovo sacerdozio in grado di fornire rilevanti istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rituali religiosi, anche al fine di evitare che di essi ne venissero a conoscenza e se ne

13. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*, seconda edizione, Jovene editore, Napoli, 1972, pp. 134 ss.

14. M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, cit., p. 8.

servissero gli stranieri. Per completezza conviene riportare il passo di Livio sull'assetto originario di questo importante collegio sacerdotale:

[Numa]: «*Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eiuque sacra omnia exscripta ex signataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur*»¹⁵.

Dal passo di Livio è possibile desumere con certezza che Numa Pompilio scelse come pontefice Numa Marcio al fine precipuo di affidargli la cura dei rituali religiosi tra cui, ovviamente, i *sacra*, consegnandogli delle tavole autenticate sulle quali annotare leggi, formule, riti, prescrizioni e quant'altro fosse ritenuto utile. Ciò detto, non viene fatto alcun riferimento al numero esatto di pontefici, tant'è vero che in dottrina si è sostenuto che Livio narrasse di un solo *pontifex*, per l'appunto Numa Marcio¹⁶. Tuttavia, come riscontrato dalla maggior parte delle fonti, è possibile affermare che il pontificato non fosse un organo a struttura monocratica, bensì un vero e proprio collegio già all'epoca del secondo re di Roma. Secondo la tradizione, infatti, il sacerdozio pontificale era composto da un numero invariabile di soli tre membri che, nel prosieguo dell'età regia, aumentò fino a cinque. Cicerone, nel suo *De republica*, racconta, invece, di cinque componenti del collegio appositamente selezionati dallo stesso Romolo¹⁷; entrato in vigore il plebiscito Ogulnio del 300 a.C. che, come detto in precedenza, ammise anche i plebei ai sacerdozi maggiori, il numero complessivo di pontefici fu portato a dieci¹⁸. Questo plebiscito, proposto dai tribuni della plebe Quinto e Cneo Ogulnio, fortemente ostacolato dai patrizi e combattuto anche da altri tribuni della plebe¹⁹, stabiliva, infatti, che il numero di pontefici e auguri dovesse essere raddoppiato in maniera tale da riservare posti nuovi ai plebei, confermando così la tesi di Cicerone secondo la quale il sacerdozio pontificale rappresentava un organo a composizione collegiale²⁰. Di questo collegio spiccava, in modo particolare, la figura del *pontifex maximus*: egli, come detto, stava

15. LIVIO, *Dalla fondazione di Roma*, 1, 20, 5.

16. F. VAN HAEPEREN, *Le collèges Pontifical (3es a.C.-4es p.C.)*, cit., pp. 71-74.

17. CICERONE, *La repubblica*, 2, 26.

18. C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, cit., p. 42.

19. LIVIO, *Dalla fondazione di Roma*, 10, 9, 1.

20. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*, cit., p. 386.

a capo dell'intero collegio pontificale oltre che di tutti i collegi sacerdotali. Si trattava della massima carica religiosa cui un romano potesse aspirare in ragione del fatto che, per diverso tempo, ebbe il controllo di buona parte del diritto romano²¹: egli, infatti, regolava i fasti, compilava gli *Annales pontificum*, interpretava i *mores* e collaborava con il *rex* nell'emanazione delle *leges regiae*. In buona sostanza svolgeva alcune delle principali funzioni del collegio pontificale che presiedeva personalmente. Non è un caso che Ottaviano Augusto e, dopo di lui, buona parte degli imperatori romani che si sono succeduti in età imperiale, si siano sempre riservati quest'importante carica, seppur con delle mansioni differenti in ragione delle diverse epoche storiche in cui sono vissuti²².

Sta di fatto che, dalle testimonianze appena citate, è possibile attestare come il pontificato romano fosse un organo collegiale composto da diversi membri che, nel corso del tempo, aumentò in maniera considerevole, non soltanto per autorità e prestigio, ma anche di numero.

Nonostante non si posseggano dati certi e notizie particolarmente precise al riguardo, è possibile riscontrare il requisito della collegialità anche nei testi di alcuni autori greci del calibro di Plutarco e Dionigi di Alicarnasso oltre che in altri passi dello stesso Tito Livio: egli, infatti, racconta di come i pontefici fossero passati da un numero di quattro a un numero di otto componenti e, a distanza di breve tempo, da otto a nove²³. Difficile sapere se Livio abbia sbagliato oppure no, se un posto sia stato effettivamente aumentato (e comunque non oltre il 218 a.C., anno in cui fu introdotta l'elezione del *pontifex maximus*) ovvero se il numero sia sempre stato di otto membri²⁴. Sta di fatto che, dalle riflessioni svolte fino a questo momento, è possibile affermare che il pontificato fosse un organo di origine collegiale.

Con riguardo alle competenze svolte da quest'organo, è possibile suddividerle fondamentalmente in due aree principali: innanzitutto, come già sottolineato, erano esperti in materia religiosa in quanto custodi dei *sacra*; secondariamente partecipavano in maniera attiva alle più importanti cerimonie religiose di cui erano i diretti responsabili, lavorando soli o accanto ad altri sacerdoti piuttosto che a magistrati addetti a un determinato culto divino. I pontefici, inoltre, partecipavano, alcune volte come semplici osservatori, altre volte in

21. F. VAN HAEPEREN, *Le collège Pontifical (3es a.C.-4es p.C.)*, cit., pp. 106-107.

22. *Ivi*, p. 212.

23. LIVIO, *Dalla fondazione di Roma*, 10, 6, 6; 9, 2.

24. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*, cit., p. 386, nt. 30.